Regolamento per l’ammissione nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Spezia

 PREMESSO - che l’art 81 del D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 24/2/2005 N. 25, individua quali requisiti e condizioni per l’inserimento nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

 c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

d) - che, sempre ai sensi dell’art. 81 D.P.R. 115/02, la valutazione della sussistenza dei sopra menzionati requisiti e condizioni è rimessa al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il quale delibera sulla base delle allegazioni dell’avvocato richiedente;

- che, in relazione alle condizioni dell’assenza di sanzioni disciplinari e l’anzianità d’iscrizione all’Albo degli Avvocati non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo al Consiglio;

 - che, di contro, in ordine alla valutazione del requisito dell’attitudine ed esperienza professionale il Consiglio deve necessariamente operare un giudizio d’idoneità delle allegazioni del richiedente a comprovare la maturata esperienza nello specifico settore per il quale è richiesto l’inserimento nell’elenco;

**DISPONE**

quanto segue ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito dell’attitudine ed esperienza:

1) l’Avvocato richiedente dovrà allegare alla domanda una relazione esplicativa nella quale sia decritta l’attività professionale svolta nel biennio precedente la presentazione dell’istanza, indicando per ciascuna delle materie per i quali viene richiesto l’inserimento (civile, penale, amministrativo, tributario, volontaria giurisdizione) un numero di procedimenti non inferiore a 5 per ogni anno;

 2) per ogni procedimento dovrà essere indicata l’Autorità Giudiziaria di riferimento, il numero di ruolo e la tipologia di atti processuali compiuti;

3) ai fini della maturata esperienza nel singolo settore la partecipazione a seminari o corsi di aggiornamento;

5) solo per la materia penale, l’avvenuta permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio nell’anno precedente alla richiesta, unitamente all’indicazione di 5 incarichi di fiducia, sarà considerata sufficiente.

6), oltre agli incarichi ricevuti direttamente dalla parte, saranno valutate le collaborazioni con altro difensore che siano consistite nell’effettivo espletamento di attività difensiva e processuale per tutta la durata del procedimento indicato, la cui prova dovrà essere fornita mediante il deposito dei verbali di udienza (esclusa la mera sostituzione).